

In comune dirigenti con la laurea

Il titolo di studio è essenziale. Anche per i contratti a termine

Negli enti locali, la mancanza del diploma di laurea impedisce lo svolgimento della funzione di dirigente a tempo determinato, anche se in presenza dei requisiti di comprovata esperienza professionale. Infatti, come prevede l'articolo 19, comma 6 del dlgs n.165/2001, il possesso del diploma di laurea è presupposto inderogabile per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali, in quanto si tratta di un requisito di base e necessariamente propedeutico per l'accesso alla qualifica dirigenziale. È quanto ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del recente parere n.504/2011, rispondendo in tal senso a una richiesta pervenuta dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. L'istanza formulata dal primo cittadino milanese, infatti, tendeva a conoscere se a soggetti esterni all'organigramma del comune, in possesso di particolari e comprovate qualifiche professionali, con maturata esperienza in funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, si potesse conferire incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, pur in mancanza del possesso del diploma di laurea. A sostegno della possibilità di poter instaurare tali rapporti, Pisapia ha rilevato che dalla lettura del citato articolo 19, comma 6, sembrerebbe che i requisiti culturali, professionali e di comprovata esperienza siano tra loro alternativi. In poche parole, secondo il titolare di palazzo Marino, soggetti privi di laurea, ma in possesso di particolari specializzazioni professionali, culturali o scientifiche, potrebbero essere incardinati nei ruoli della dirigenza comunale. Una fattispecie che ricorda da vicino la sentenza della Corte dei conti Toscana, che ha condannato gli amministratori di un comune per aver conferito la funzione di direttore generale a un soggetto privo di laurea, in quanto la mancanza del titolo ha reso la prestazione lavorativa per l'ente assolutamente inadeguata. Il collegio della magistratura contabile non è stato dello stesso avviso della prospettazione di Pisapia. Infatti, come disciplinato dal più volte citato articolo 19, comma 6 del dlgs n.165, il requisito del possesso del diploma di laurea è necessario per il conferimento di un incarico dirigenziale negli enti locali, così come nelle altre amministrazioni che rientrano nell'alveo delle pubbliche amministrazioni, in quanto «si tratta di un requisito di base e necessariamente propedeutico per l'accesso alla qualifica dirigenziale». È pur vero, ha rilevato la Corte, che l'art. 110 del Tuel e la disciplina introdotta dall'art. 19 comma 6 del dlgs n.165 del 2001, consentono l'accesso di soggetti particolarmente qualificati alla dirigenza a tempo, prevedendo che i soggetti che possono rientrare in questa categoria debbono possedere alcuni requisiti di specifica preparazione ed esperienza professionale, ma occorre evidenziare che «le previsioni normative in esame non sono sostitutive del requisito di base del possesso della laurea ma sono aggiuntive, nel senso che purché in possesso del diploma di laurea i soggetti che siano dotati di uno dei requisiti delineati nell'art. 19, c. 6 possono ottenere un incarico dirigenziale temporaneo». Un orientamento che la stessa sezione del controllo (cfr. parere n.20/2006), aveva già espresso, nel senso della necessaria compresenza di entrambi i presupposti, diploma di laurea ed esperienza lavorativa, affinché si possa dar corso al conferimento degli incarichi dirigenziali.